

Direzione: SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Area: AREA WELFARE AZIENDALE SERVIZI AL PERSONALE QUALITA' E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01063 del 18/11/2022

Proposta n. 2298 del 17/11/2022

Oggetto:

D.Lgs. 81/2008 art. 17, comma 1, lettera a) e art. 28 - Approvazione del documento denominato "Emergenza Covid-19, Relazione sulle misure di sicurezza della sede del Consiglio Regionale del Lazio - rev. 4" in sostituzione del precedente approvato con determinazione n. A00499 del 6 luglio 2022

Proponente:

Estensore	PUNZO FEDERICO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	PUNZO FEDERICO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore	PEZONE FABIO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

D.Lgs. 81/2008 art. 17, comma 1, lettera a) e art. 28 - Approvazione del documento denominato "Emergenza Covid-19, Relazione sulle misure di sicurezza della sede del Consiglio Regionale del Lazio - rev. 4" in sostituzione del precedente approvato con determinazione n. A00499 del 6 luglio 2022

Il Direttore

Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo statuto della Regione Lazio) e successive modifiche;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive modifiche;

Visto il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche, di seguito denominato Regolamento, ed in particolare l'articolo 65, comma 1 bis, ai sensi del quale *"ai fini degli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro il datore di lavoro è individuato nel dirigente responsabile della struttura competente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro"*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 28 febbraio 2022, n. 10, con il quale previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 22, è stato conferito l'incarico di Direttore del servizio "Amministrativo" al dott. Fabio Pezone;

Vista la determinazione 9 febbraio 2022, n. A00138 (Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 2 settembre 2021, n. 107);

Vista la determinazione 24 marzo 2022, n. A00255 (dott. Federico Punzo. Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa connessa alla sezione denominata "Qualità e sicurezza sui luoghi di lavoro", istituita nell'ambito dell'area "Welfare aziendale e servizi al personale, Qualità e sicurezza sui luoghi di lavoro" del servizio "Amministrativo");

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza);

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali) convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;

Visto il decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2022 (Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità);

Visto il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto in data 24 aprile 2020 tra Governo e Parti Sociali e prorogato da ultimo in data 4 maggio 2022;

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 30 marzo 2022, n. 19680 (Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19);

Vista la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 29 aprile 2022, n. 1 (Indicazioni sull'utilizzo dei Dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie);

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 31 agosto 2022, n. 37615 (Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19);

Visto l'articolo 2087 del codice civile;

Vista la determinazione n. A00499 del 6 luglio 2022 (D.Lgs. 81/2008 art. 17, comma 1, lettera a) e art. 28 - Approvazione del documento denominato "Emergenza Covid-19, Relazione sulle misure di sicurezza della sede del Consiglio Regionale del Lazio - rev. 3" in sostituzione del precedente approvato con determinazione n. A00412 del 9 maggio 2022);

Considerato che le misure organizzative di prevenzione e protezione riportate nel documento allegato alla determinazione n. A00499 del 6 luglio 2022, hanno cessato la loro efficacia al 31 ottobre 2022;

Considerato che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, ed in particolare quelle previste all'articolo 29 bis, ai sensi del quale *"Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste."*;

Considerato che in ottemperanza dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;

Considerato altresì che la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 29 aprile 2022, n. 1 esplicita che *"Si è dell'avviso, infatti, che ciascuna amministrazione, nella responsabilità del datore di lavoro, debba impartire, tempestivamente, le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti."*;

Ravvisata, anche alla luce dell'andamento epidemiologico, la necessità di continuare ad applicare in via cautelativa alcune delle prescrizioni previste dal "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCoV- 2/COVID-19 negli ambienti di lavoro", al fine di garantire la massima tutela ai lavoratori ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad una revisione delle misure organizzative di prevenzione e protezione dal rischio di esposizione a Covid-19 inserite nel documento denominato “Emergenza Covid-19, Relazione sulle misure di sicurezza della sede del Consiglio Regionale del Lazio – Rev. 3” e già approvato con propria determinazione n. n. A00499 del 6 luglio 2022;

Preso atto che in data 17 novembre 2022 sono stati consultati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. di approvare il documento denominato “Emergenza Covid-19, Relazione sulle misure di sicurezza della sede del Consiglio Regionale del Lazio – Rev. 4”, allegato al presente provvedimento, in sostituzione del documento denominato “Emergenza Covid-19, Relazione sulle misure di sicurezza della sede del Consiglio Regionale del Lazio – Rev. 3”, approvato con determinazione n. A00499 del 6 luglio 2022;
2. di stabilire che le misure organizzative di prevenzione e protezione dal rischio di esposizione a Covid-19 riportate nel documento di cui al punto 1 sono efficaci fino al 31 dicembre 2022;
3. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti”, pagina “Provvedimenti dirigenziali” del sito internet del Consiglio regionale, nonché sull’intranet del Consiglio regionale.

Dott. Fabio Pezone

Classificazione 3.3.3.1

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	TUTTE LE SEDI
----------------------------------	---	---------------



ADDENDUM AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO
secondo i disposti del D. Lgs 81/08 artt. 28 e 29 e s.m.i.

Roma, 17 novembre 2022

Il Datore di Lavoro:

Dott. Fabio Pezone

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione. e Protezione dai Rischi

.....

Il Medico Competente:

Dott. Mauro Marciano

Per presa visione i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza:

Dott. Ugo Degl'Innocenti

Dott. Fabrizio Maria Galeani

Sig. Nicola Tranzi

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	TUTTE LE SEDI
----------------------------------	---	---------------



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**AREA "WELFARE AZIENDALE E SERVIZI AL PERSONALE, QUALITA' E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO"**

***EMERGENZA COVID-19
RELAZIONE SULLE MISURE DI SICUREZZA DELLA SEDE DEL CONSIGLIO
REGIONALE DEL LAZIO - REV. 4***

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	TUTTE LE SEDI
----------------------------------	---	---------------

PREMESSA

Il presente documento è redatto in sostituzione del precedente approvato con determinazione dirigenziale n. A00499 del 6 luglio 2022, in conformità alle indicazioni contenute negli atti di seguito citati ed è suscettibile di modifica ove ulteriori indicazioni ufficiali comportino il superamento di quanto allo stato noto:

- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche;
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52;
- Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;
- Articolo 2087 del codice civile;
- Decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2022 (Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità);

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	TUTTE LE SEDI
----------------------------------	---	---------------

- Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCoV- 2/COVID-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto in data 24 aprile 2020 e prorogato da ultimo in data 30 giugno 2022;
- Circolare del Ministero della Salute del 30 marzo 2022, n. 19680 (Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19).
- Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 29 aprile 2022, n. 1 (Indicazioni sull'utilizzo dei Dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie).
- Circolare del Ministero della Salute del 31 agosto 2022, n. 37615 (Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19).

Copia

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	TUTTE LE SEDI
----------------------------------	---	---------------

MISURE ORGANIZZATIVE

Si intendono per misure organizzative quelle che afferiscono alle indicazioni relative al comportamento delle persone con necessità che esse compiano determinate attività o evitino di compierne. In tale ottica si stabilisce che:

Disposizioni concernenti l'accesso e la permanenza nel luogo di lavoro

L'accesso alle sedi del Consiglio è consentito a tutti i soggetti, previo rilevamento della temperatura corporea.

E' interdetto l'accesso a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo frequentano le sedi del Consiglio regionale, in caso di rilevazione della temperatura corporea superiore ai 37,5°.

I/Le dipendenti e coloro che, a diverso titolo, operano presso il Consiglio regionale, in caso di insorgenza di sintomi da COVID-19, devono comunicare tale circostanza alle autorità competenti, nonché, ai fini della salvaguardia della tutela della salute, al datore di lavoro in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Distanziamento interpersonale ed utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

È fortemente raccomandato a tutti i soggetti presenti presso le sedi del Consiglio regionale, il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro nonché l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con mascherine almeno del tipo "chirurgica", secondo le indicazioni di utilizzo contenute nella circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 29 aprile 2022, n. 1 (Indicazioni sull'utilizzo dei DPI delle vie respiratorie).

Si riportano, di seguito, alcuni esempi (non esaustivi) sull'uso delle mascherine:

UTILIZZO RACCOMANDATO:

- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
- nel corso di riunioni in presenza;
- nel corso delle file per l'accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar, code per l'ingresso in ufficio, etc.);
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. "fragile";
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	TUTTE LE SEDI
----------------------------------	---	---------------

- negli ascensori;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente.

Si specifica che i dispositivi di protezione individuale sono forniti dal datore di lavoro e distribuiti ai/alle dipendenti presso gli ingressi delle sedi del Consiglio regionale.

Pulizia, sanificazione e salubrità degli ambienti

Sono a disposizione di tutti i soggetti autorizzati all'accesso alle sedi del Consiglio, presso le aree di ingresso alle sedi stesse e negli ambienti aperti al pubblico, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.

L'Amministrazione assicura un'adeguata pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020, nonché la sanificazione straordinaria dei suddetti, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, in caso di registrazione di casi COVID-19, limitatamente agli ambienti in cui il soggetto ha principalmente sostato e/o frequentato.

Soggetti fragili

Per quanto riguarda le lavoratrici e i lavoratori "fragili", l'articolo 23-bis del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, dispone, al comma 1, l'estensione sino al 31 dicembre 2022 delle tutele nei confronti delle persone "fragili", così come previste all'art. 26, comma 2-bis del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

In particolare, per chi si trova in una condizione di fragilità, la norma prevede lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile.

Sorveglianza sanitaria

È prorogata, fino al 31 dicembre 2022, la sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, di cui all'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Isolamento ed autosorveglianza

Casi Covid-19

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento, con le modalità di seguito riportate:

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	TUTTE LE SEDI
----------------------------------	---	---------------

- Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d'isolamento.
- In caso di positività persistente, si potrà interrompere l'isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall'effettuazione del test.

Contatti stretti

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute del 30 marzo 2022, n. 19680 "Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19", ossia:

- A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.
- Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Per le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all'accertamento della guarigione risultante da test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

In caso di positività è obbligatorio informare il Datore di lavoro inviando tempestivamente l'esito positivo del tampone ai seguenti indirizzi:

- sicurezza@regione.lazio.it
- assenzecr@regione.lazio.it

Contestualmente alla ricezione della comunicazione di positività il personale della sezione "Qualità e vigilanza nei luoghi di lavoro" provvederà a trasmettere al dipendente un modulo da compilare ai fini del tracciamento di eventuali contatti stretti, nonché della sanificazione degli ambienti di lavoro.

L'isolamento si conclude con esito negativo del tampone antigenico o molecolare.

Per rientrare al lavoro è necessaria la trasmissione al datore di lavoro, secondo le medesime modalità sopra riportate, di un tampone antigenico o molecolare con esito negativo.